



**LA DIRETTIVA DELLA FUNZIONE  
PUBBLICA SULLA GESTIONE SICURA DEI  
DATI PERSONALI NELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI**

di

**CRISTIAN ERCOLANO**

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. VII-VIII – 2005

[www.ilnuovodiritto.com](http://www.ilnuovodiritto.com)

# DIRITTO DELLA GESTIONE DIGITALE DELLE INFORMAZIONI

(a cura di Cristian Ercolano)

---

## LA DIRETTIVA DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA GESTIONE SICURA DEI DATI PERSONALI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI\*

La riservatezza delle informazioni e dei dati personali rappresenta un aspetto fondamentale per garantire il rispetto della dignità e della libertà del cittadino.

La disciplina del D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) coinvolge in modo pregnante tutte le strutture pubbliche (e i soggetti affidatari di servizi e sistemi per conto delle stesse) imponendo a queste una serie di obblighi amministrativi e misure di sicurezza rigorose in relazione alla sensibilità, criticità ed importanza dei dati personali trattati per e nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Questo stato di fatto è ora confermato dalla Direttiva 11 febbraio 2005 del Dipartimento per la Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio. Questo documento<sup>1</sup> costituisce un segnale forte in vista di una piena attuazione nelle P.A. delle norme sulla protezione dei dati personali.

La Direttiva richiama l'attenzione sulla circostanza che l'adeguamento al Codice della *Privacy* deve essere attuato attraverso l'adozione di una serie di misure amministrative (organizzative e procedurali) nonché tecnico-informatiche, dirette a realizzare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi previsti per il tipo di attività che in concreto viene esercitata. In particolare, gli strumenti necessari per l'attuazione pratica delle previsioni del Codice nelle Pubbliche Amministrazioni sono identificati in:

- a) regolamenti indicanti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere eseguite su di essi in relazione al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico, qualora manchi una specifica indicazione legislativa (artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003);
- b) informative all'interessato (art. 13);
- c) notificazione al Garante nei casi previsti dall'art. 37;
- d) eventuali comunicazioni al Garante (art. 39);
- e) misure minime di sicurezza e, in particolare, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) e regola n. 19 dell'Allegato B) al Codice) che le attesti con data certa.

---

\* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. VII-VIII - 2005, 657.

<sup>1</sup> A titolo: "Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane" e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005.

La Direttiva<sup>2</sup> in discorso costituisce un ulteriore tassello del lungo cammino, intrapreso a fatica dalle Amministrazioni Pubbliche, verso il pieno adeguamento al D.Lgs. 196/2003.

---

<sup>2</sup> Il cui testo ufficiale è reperibile on-line sul sito [www.dirittoesicurezza.it](http://www.dirittoesicurezza.it) .